

Settore Servizi al Cittadino Servizi alla Persona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 17.02.2016

TITOLO 1 -

Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (DPCM 159/2013)

Art. 1. Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi del Comune di Magenta e si applica alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.
- 2. Con il presente Regolamento si recepisce il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi, nonché la DGR 3230/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013" e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento.
- 3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 3.

Art. 2. Destinatari degli interventi e dei servizi

- 1. I destinatari delle prestazioni sono individuati ai sensi dell'art.2 della Legge 328/2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008:
 - a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale e in situazione di bisogno.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Magenta attiva gli interventi atti a fronteggiare la situazione di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali Enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 3. Ambiti di applicazione

1 Secondo quanto disposto dal DPCM n.159/2013, l'ambito di applicazione dell'ISEE riguarda l'ammissione a prestazioni sociali agevolate e si applica alle seguenti tipologie di seguenti servizi, interventi, prestazioni e unità d'offerta:

Tipologia A1 - Interventi, servizi e prestazioni di welfare assistenziale -

- <u>Erogazione di contributi economici</u> (es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale); per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.)
- <u>Servizi residenziali notturni</u> (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...).
- Servizi sociali diurni (es. centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

<u>Tipologia A2 - Interventi, servizi e prestazioni di welfare socio-sanitario -</u>

- <u>Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie</u> (es. R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
- <u>Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociale a favore delle persone disabili di maggiore età (es. C.S.E., S.F.A, S.A.D.H.,....)</u>

<u>Tipologia A3 - Interventi, servizi e prestazioni di welfare a favore di minori e famiglie</u>

- Servizio assistenza domiciliare minori.
- Comunità educative.
- Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- <u>- Altro</u> (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta, di modelli gestionali innovativi, di prestazioni ed interventi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini.

Qualora vengano attivate, ma non risultino previste nel regolamento vigente, si farà riferimento a tipologie analoghe.

Art. 4. Accesso e criteri di determinazione della compartecipazione

1.In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/ contribuzioni/ tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).

- 2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.1**, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
- 3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.2** da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
- 4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
- 5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.3**, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
- 6. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
- 7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
- 8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono definiti nel presente regolamento, nei bandi e nelle disposizioni regolamentari di volta in volta definiti e relativi agli stessi servizi e prestazioni.

Art. 5. Compartecipazione alla spesa e disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie

1.Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con

compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.

- 2. Il sistema dei servizi, prestazioni ed interventi gestiti dal comune di Magenta, sono disciplinati dal Titolo II del presente Regolamento e da specifici provvedimenti nei quali vengono definite le modalità gestionali, di accesso e fruizione dei servizi.
- 3. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 4. Nei casi in cui sia inadempiuto l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora ed a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare:
- a. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti; b. agisce nel modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione.
- 5.Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-bis della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.
- 2. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con il Comune o con l'Ambito territoriale.
- 3. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 6. Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia

- 1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni del Comune in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del valore ISEE di indigenza (Minimo Vitale) corrispondente all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto.
- 2. Il Comune di Magenta definisce le soglie massime di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri in funzione delle diverse tipologie di servizi, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.
- 3. Per i contributi economici, gli interventi e i servizi l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti è possibile nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Art. 7. Definizione del nucleo familiare

- 1.Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
- 2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.
- 3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
- 4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 8. Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

- 1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, lo stato di abbandono e di estraneità al nucleo familiare come previsto dal D.P.C.M. 159/2013 è accertato dal Comune di residenza del richiedente. A tal fine, su richiesta dell'interessato e a seguito di istruttoria, l'ufficio Servizi Sociali verificherà e accerterà lo stato di abbandono ed estraneità al nucleo familiare.
- 2. L'interessato è tenuto a presentare apposita richiesta presso il Comune corredata da ogni utile ed idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente fatti e situazioni attestanti l'abbandono del coniuge o l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di figli e/o genitori non conviventi.
- 3. Dell'esito dell'istruttoria, condotta avvalendosi anche del supporto di servizi, viene data comunicazione all'interessato dai competenti uffici comunali.

Art. 9. Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale

- 1.L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
- 2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
- 3. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013

Art. 10. Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

- 2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15.1 di ogni anno, salvo per l'accesso ai servizi educativi e scolastici il cui termine è fissato per il 31.7 di ogni anno. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.
- 3. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione e, nel caso di accesso a servizi per i quali è prevista la compartecipazione ai costi, l'applicazione della tariffa massima.

ART. 11. Modalità per la determinazione delle quote di contribuzione dell'utenza

- 1. Gli elementi essenziali per la determinazione della quota di compartecipazione dell'utenza sono i seguenti:
- a) una soglia I.S.E.E. ("I.S.E.E. finale") oltre la quale è applicata la tariffa massima
- b) una soglia I.S.E.E. ("I.S.E.E. iniziale" coincidente con il minimo vitale) al di sotto della quale si applica una compartecipazione minima;
- c) una quota massima di partecipazione alla spesa da parte del nucleo dell'utente (tariffa massima):
- d) una quota minima, se ricorre il caso, di partecipazione alla spesa da parte del nucleo dell'utente (tariffa minima).

Per determinare la compartecipazione al costo si utilizza il Metodo cosiddetto "lineare", con compartecipazione proporzionata al valore I.S.E.E. del nucleo di riferimento secondo la seguente formula:

	(ISEE utente – minimo vitale) x (tariffa massima – tariffa minima)	
Compartecipazione = _		+ tariffa minima
	(ISEE finale – minimo vitale)	

ART. 12. Modalità attuative

- 1.Coloro che richiedono di accedere a prestazioni o servizi con agevolazioni devono presentare apposita domanda unitamente all'attestazione ISEE e a tutta la documentazione richiesta. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata all'Ufficio competente, utilizzando, ove previsto, le apposite procedure informatiche.
- 2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dall'Amministrazione Comunale. L'attestazione ISEE dovrà essere prodotta secondo il modello-tipo ministeriale.
- 3. Per i servizi per i quali è prevista la possibilità di iscrizione on-line, la domanda può essere presentata mediante compilazione di apposita sezione on-line in cui andranno indicati gli estremi dell'attestazione ISEE.
- 4. Il richiedente dovrà altresì esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della D.Lgs. 196/2003.

- 5. Gli uffici competenti possono richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della richiesta.
- 6. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E., il Comune provvederà d'ufficio ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima nei seguenti casi:
- mancata presentazione dell'attestazione ISEE di cui sopra;
- presentazione della richiesta incompleta o non corretta, con rifiuto, inerzia o ritardo per la rettifica e/o integrazione.
- 7. I richiedenti sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa alla situazione economica e alla composizione del nucleo familiare che comporti una rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo dei servizi richiesti.
- 8. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, senza alcun diritto per l'utente di richiedere rimborsi per i periodi precedenti, fatte salve le agevolazioni tariffarie riguardanti il servizio di refezione scolastica, le quali decorrono dal giorno successivo alla richiesta.
- 9. Il richiedente, inoltre, è tenuto a comunicare il venir meno dei requisiti stabiliti per la concessione dell'agevolazione richiesta. Qualora questa comunicazione non sia avvenuta e la mancanza dei requisiti sia stata verificata d'ufficio, la tariffa in forma agevolata viene sospesa immediatamente, salvo restando il diritto dell'Amministrazione di richiedere la maggior somma dovuta anche per il pregresso.
- 10. Nel caso il richiedente avente diritto alla prestazione agevolata abbia debiti pregressi con l'Amministrazione comunale, il servizio in forma agevolata e/o il beneficio economico riconosciuto con esclusione dei contributi straordinari ed urgenti verrà erogato solo in seguito ad avvenuta estinzione o compensazione del debito esistente, senza alcun diritto per l'utente di richiedere rimborsi per i periodi precedenti.

ART. 13. Lista di attesa

Qualora i Servizi alla Persona del Comune non siano in grado di far fronte a tutte le istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

Interventi/Servizi Sociali, Socio-sanitari:

- Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale;
- Famiglie mono-genitoriali;
- Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
- Famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Servizi Scolastici ed Educativi:

- Presenza di una relazione sociale attestante la situazione di disagio o difficoltà familiare;
- Presenza di entrambi i genitori lavoratori o famiglia monogenitoriale con unico genitore lavoratore.
- 2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dai Servizi alla Persona ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.
- 3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

ART. 14. Controlli

- 1. Le dichiarazione DSU presentate per la richiesta di prestazioni sociali agevolate sono soggette alle procedure di controllo automatico previste dall'Inps e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.
- 2. Il Comune, anche su specifica richiesta dell'Ufficio di Piano, potrà effettuare anche i controlli sulla veridicità delle DSU presentate o in forma generalizzata su tutti i richiedenti o in forma puntuale o a campione, per le prestazioni sociali agevolate erogate dall'Ambito territoriale.
- 3. Il controllo puntuale verrà richiesto ed effettuato qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti della DSU. E' considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione.
- 4. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
 - b. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
 - c. l'attivazione di procedure di accertamento e verifica attraverso la Guardia di Finanza.
- 5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere, revocare o richiedere la restituzione dei benefici concessi.
- 6. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
- 7. Nella seguente tabella sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione degli stessi anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Tabella 1.

Tabella 1.	
Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni	Modalità di esecuzione
componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	
La composizione del nucleo familiare e le	Consultazione telematica dell'anagrafe per il
informazioni necessarie ai fini della	controllo della famiglia anagrafica.
determinazione del valore della scala di	
equivalenza.	
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini	Consultazione telematica dell'anagrafe per il
del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché	controllo della famiglia anagrafica.
le informazioni di cui alle lettere successive del	
presente comma ad essi riferite.	
La eventuale condizione di disabilità e non	Integrazione documentale a cura del dichiarante per
autosufficienza dei componenti il nucleo.	l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del	Consultazione telematica dell'anagrafe per il
nucleo familiare.	controllo delle residenze e riscontro attraverso la
	consultazione del collegamento telematico
	dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente	Consultazione del collegamento telematico
ai casi esclusi dal controllo automatico previsto	dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
dall'Inps tramite l'Agenzia delle Entrate.	Š
Redditi esenti da imposta.	Richiesta riscontro all'INPS, INAIL, e agli altri Enti
The same of the sa	competenti. Per l'acquisizione di ulteriori
	informazioni è possibile richiedere al soggetto (che
	ha presentato la richiesta di prestazione sociale
	agevolata) ulteriore documentazione.
	agevolata) diteriore documentazione.
I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al
tassati esclusivamente nello stato estero in base	soggetto (che ha presentato la richiesta di
alle vigenti convenzioni contro le doppie	prestazione sociale agevolata) ulteriore
imposizioni.	documentazione.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al
anche in forma associata, per le quali sussiste	soggetto (che ha presentato la richiesta di
l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti	Consultazione del collegamento telematico
alla disciplina dell'IMU.	dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto
Handrie Landa dishianse ai fini finali nal nasa	on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al
di residenza da parte degli iscritti AIRE.	soggetto (che ha presentato la richiesta di
	prestazione sociale agevolata) ulteriore
*	documentazione.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al
indennitari non erogati dall'INPS.	soggetto (che ha presentato la richiesta di
	prestazione sociale agevolata) di ulteriore
	documentazione
Assegni per il mantenimento di figli	Richiesta di esibizione dell'atto di
effettivamente percepiti.	separazione/divorzio e in caso di mancata
	corresponsione dal parte del genitore tenuto,
	dimostrazione di eventuali azioni intraprese a tutela
	dei figli.
L'importo degli assegni periodici effettivamente	Richiesta di esibizione dell'atto di

corrisposti.	separazione/divorzio e ricevute di versamento degli
	assegni.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in
	originale.
Le spese per assistenza personale e la retta	Richiesta di esibizione in originale della
versata per l'ospitalità alberghiera.	documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare.	➡ Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate;
	⇔ esibizione documentale in base alle informazioni
	sul soggetto oggetto del controllo in possesso
	dell'Amministrazione;
	⇒ esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano
	titolari di attività di impresa anche in forma
	societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale	Richiesta di esibizione in originale della
debito residuo.	documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico
	dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto
	on line.

ART. 15. Aggiornamento tariffe e percentuali di contribuzione

- 1. La Giunta Comunale annualmente provvede all'adeguamento delle tariffe nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento.
- 2. Per i servizi scolastici ed educativi l'aggiornamento del sistema tariffario conseguente alla rideterminazione annua del minimo vitale e alla soglia massima di contribuzione opererà con decorrenza dal 1 settembre di ciascun anno e per tutto il relativo anno scolastico.

TITOLO 2 -

Criteri per la regolamentazione dell'accesso e delle tariffe per la fruizione dei servizi alla persona.

a) ASILI NIDO

Definizione: servizio socio/educativo, rispondente al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico.

Destinatari: bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con priorità ai residenti. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia alla Carta dei Servizi e agli atti propri del servizio in questione.

Il servizio viene erogato anche ai non residenti

Gli elementi essenziali per l'applicazione della formula di cui all'art. 11 sono i seguenti:

- ISEE UTENTE calcolato secondo le modalità previste al titolo I del presente regolamento
- Soglia ISEE FINALE pari a 3,5 volte il minimo vitale
- Soglia ISEE INIZIALE coincidente con il minimo vitale individuato ai sensi dell'art. 6
- Tariffa Massima / Tariffa Minima / Tariffa non Residenti come annualmente definite in sede di approvazione del Bilancio di previsione

In caso di frequenza part time la tariffa è definita come segue:

- part time mattutino 60% della tariffa giornaliera
- part time pomeridiano 66% della tariffa giornaliera

In caso di assenza per malattia del bambino, giustificato da certificato medico, è previsto un rimborso pari al 30% della retta giornaliera.

Le tariffe suddette verranno richieste anche per l'attività del mese di luglio, da calcolarsi settimanalmente, con riferimento alle esigenze della famiglia, senza alcun rimborso.

E' previsto il versamento di un deposito cauzionale da richiedere all'atto dell'inserimento del bambino al nido, da rimborsare a conguaglio con la retta relativa all'ultimo mese di frequenza, a seguito di dimissioni definitive e verificato il regolare pagamento di tutte le rette dovute.

Alle famiglie residenti che hanno più di un figlio inserito all'asilo nido viene riconosciuta una riduzione pari al 30% della tariffa applicabile a partire dal secondo figlio inserito.

Si esclude qualsiasi rimborso per assenze del bambino o riduzioni della tariffa applicabile per più figli inseriti nel servizio nel caso di applicazione della tariffa minima.

Le tariffe agevolate sono applicabili solo in favore dei bambini residenti, i cui genitori, se non legalmente separati, risultino entrambi residenti a Magenta.

Per i bambini in affido familiare con provvedimento dell'A.G. si fa riferimento alla residenza della famiglia affidataria

b) ASSISTENZA DOMICILIARE

Definizione: prestazioni di natura assistenziale svolte al domicilio di anziani e disabili e, in genere, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di garantire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Destinatari: persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in situazione di solitudine e di isolamento (soprattutto i soggetti di età più avanzata ed i disabili). Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione.

Le tipologie di prestazioni sono individuate in funzione dell'intensità e durata dell'intervento.

Gli elementi essenziali per l'applicazione della formula di cui all'art. 11 sono i seguenti:

- ISEE UTENTE calcolato secondo le modalità previste al titolo I del presente regolamento
- Soglia ISEE FINALE 2 volte il minimo vitale
- Soglia ISEE INIZIALE coincidente con il minimo vitale individuato ai sensi dell'art. 6
- Tariffa Massima / Tariffa Minima / Tariffa non Residenti come annualmente definite in sede di approvazione del Bilancio di previsione

c) SERVIZIO PASTI CALDI AL DOMICILIO

Definizione: trasporto e consegna a domicilio del pasto caldo

Destinatari: persone anziane e disabili che si trovino in situazioni di totale o parziale non autosufficienza, con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa e dei pasti e che si trovino in situazioni di isolamento. E' prevista l'erogazione del pasto anche ad anziani che non risultino soli sullo stato di famiglia, purchè i conviventi dimostrino l'esistenza di un'attività lavorativa. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione.

Gli elementi essenziali per l'applicazione della formula di cui all'art. 11 sono i seguenti:

- ISEE UTENTE calcolato secondo le modalità previste al titolo I del presente regolamento Soglia
 ISEE FINALE 2 volte il minimo vitale
- Soglia ISEE INIZIALE coincidente con il minimo vitale individuato ai sensi dell'art. 6
- Tariffa Massima / Tariffa Minima come annualmente definite in sede di approvazione del Bilancio di previsione

d) ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Definizione: si tratta di interventi di prevenzione volti al sostegno e alla promozione di minori che manifestano un disagio. Gli interventi vengono svolti principalmente al domicilio e, generalmente, comportano un coinvolgimento dei genitori.

Destinatari: il servizio è rivolto a minori che appartengono a nuclei familiari fragili e/o in situazioni di deprivazione sociale e affettiva. Il servizio prevede anche interventi connessi alle problematiche

scolastiche (inserimento, apprendimento, etc.....). Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione.

Il servizio può essere su richiesta dei genitori oppure riguardare minori soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio viene erogato gratuitamente e viene redatto un progetto educativo a favore del minore e della sua famiglia.

e) SERVIZI DIURNI PER DISABILI

Definizione: si tratta di unità di offerta sociali e/o sociosanitarie, rivolte a persone disabili, come individuate ai sensi della L.R. 3/2008.

Destinatari: i servizi sono rivolti a persone disabili che abbiano già assolto l'obbligo scolastico e che abbiano un'età inferiore ai 65 anni. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione, come definiti dai soggetti gestori.

Il costo giornaliero del servizio è a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre rimane a carico dell'utente il costo del pasto che dovrà essere rimborsato all'Amministrazione Comunale.

f) TRASPORTO DISABILI

Definizione e destinatari: consiste nel trasporto di persone disabili che frequentano le unità d'offerta sociali o sociosanitarie rivolte a persone disabili. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

Il servizio viene erogato gratuitamente.

g) ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI

Definizione e destinatari: consiste nell'affiancare gli alunni con disabilità fisiche e sensoriali che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con personale specializzato, al fine di fornire l'assistenza per l'autonomia e favorire la comunicazione. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

h) <u>CONTRIBUTI ASSISTENZIALI</u>

Definizione: si intende l'erogazione di contributi economici al fine di garantire:

- il soddisfacimento dei bisogni primari della persona (es.: medicinali, derrate alimentari, utenze domestiche, vestiario);
- l'equilibrio economico-familiare gravemente compromesso da situazioni contingenti;
- la socializzazione e l'integrazione dei minori la cui famiglia versa in situazioni socio-economiche svantaggiate;

Destinatari: la richiesta per la concessione di tali contributi, accompagnata da relazione motivata dell'assistente sociale comunale, può essere presentata dai cittadini residenti che si trovino in temporanea situazione di difficoltà o disagio e il cui ISEE, di norma, sia inferiore o uguale al minimo vitale.

Il suddetto contributo può essere erogato nella misura massima annua corrispondente al Minimo Vitale e la sua corresponsione è indipendente dall'esistenza o meno di obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.

i) CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ed URGENTI

Definizione: si intendono quei contributi di scarsa entità, erogati quando ricorrono situazioni urgenti, impreviste ed eccezionali.

Destinatari: la richiesta per la concessione di tale contributo può essere presentata sia da cittadini residenti sia da indigenti di passaggio, non residenti nel Comune.

Il contributo può consistere nell'acquisto diretto di generi di prima necessità o nell'erogazione di somme di denaro di modica entità.

Il contributo viene erogato fino ad un importo massimo di Euro 200,00= per intervento.

j) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI RICOVERO PER ANZIANI E DISABILI

Definizione: tale contributo viene erogato a parziale e/o totale copertura del costo delle rette di ricovero di persone anziane e/o disabili, ospiti presso strutture residenziali pubbliche e/o private accreditate.

Destinatari: Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

L'anziano e/o il disabile concorre al pagamento della retta mediante:

- il versamento delle pensioni, rendite, indennità e ogni altro emolumento percepito, al netto di una quota mensile per le spese personali corrispondente al 20% dell'assegno sociale erogato dall'INPS, arrotondato per eccesso o per difetto;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie..), fatta salva una franchigia pari a € 2.600,00;
- il proprio patrimonio immobiliare.

Al fine di stabilire il diritto ad ottenere il contributo ed il relativo ammontare, la valutazione della situazione economica dell'anziano e/o del disabile verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

a) La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile sulla base del valore I.S.E.E., determinata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 159/2013, come stabilita annualmente dalla Giunta Comunale annualmente nella fase di determinazione delle tariffe. Ai fini del calcolo della quota di

compartecipazione viene adottato il metodo della progressione lineare, secondo la formula di cui al punto 11 del presente Regolamento.

- b) In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.
- c) In presenza di bene immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi, fermo restando che il ricavato della rimane vincolato al pagamento della retta.
- d) In assenza di accordi, come previsto ai punti b) e c) precedenti, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Il contributo può essere erogato direttamente a favore dell'anziano e/o al disabile ovvero pagando la corrispondente quota della retta alla struttura.

L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero sarà annualmente rivalutata rispetto alle condizioni economiche dell'utente e in relazione agli eventuali aumenti della retta socio- assistenziale.

L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.

k) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI RICOVERO PER MINORI

Definizione: tale contributo viene erogato a parziale e/o totale copertura del costo delle rette di inserimento in strutture residenziali pubbliche e/o private di minori.

Destinatari: tale contributo viene erogato a favore di minori che hanno necessità di essere tutelati e nei confronti dei quali esista una prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. Nel caso in cui il decreto del Tribunale preveda una partecipazione alla spesa della famiglia, questa verrà determinata facendo riferimento all'ISEE del nucleo familiare e secondo i criteri di calcolo stabiliti dal DPCM 159/2013.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria competente disponga anche l'inserimento in comunità della madre con il minore, ove possibile, la spesa per il ricovero della madre maggiorenne sarà recuperata a carico della stessa e/o degli obbligati agli alimenti, secondo i criteri di calcolo stabiliti dal DPCM 159/2013.

I) CONTRIBUTI DIVERSI

Rientrano in questa categoria quei contributi che, in considerazione della loro natura, vengono erogati in misura fissa senza tener conto della situazione economica dei beneficiari (es. borse di lavoro per disabili, contributi economici a famiglie affidatarie di minori, etc....). Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

m) SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Definizione: periodi di permanenza presso strutture di tipo alberghiero in località marine e montane che dispongono di spazi adeguati per iniziative ricreative che favoriscano l'aggregazione e la socializzazione degli anziani.

Destinatari: anziani residenti di età superiore ai 60 anni. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

La quota di partecipazione verrà calcolata in relazione ai costi di organizzazione del servizio come annualmente definita dalla Giunta Comunale.

n) REFEZIONE SCOLASTICA

Definizione: consiste nella somministrazione durante l'anno scolastico del pasto per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado limitatamente ai giorni in cui gli stessi effettuano il rientro pomeridiano.

Destinatari: alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. Per i non residenti è prevista una retta unica ed indifferenziata. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

Gli elementi essenziali per l'applicazione della formula di cui all'art. 11 sono i seguenti:

- ISEE UTENTE calcolato secondo le modalità previste al titolo I del presente regolamento
- Soglia ISEE FINALE 3 volte il minimo vitale
- Soglia ISEE INIZIALE coincidente con il minimo vitale individuato ai sensi dell'art. 6
- Tariffa Massima / Tariffa Minima / Tariffa non Residenti come annualmente definite in sede di approvazione del Bilancio di previsione

Sulla tariffa calcolata verrà applicata una riduzione pari al 30% a partire dal terzo figlio che usufruisce del servizio.

Le tariffe agevolate sono applicabili solo in favore dei bambini residenti, i cui genitori, se non legalmente separati, risultino entrambi residenti a Magenta.

Per i bambini in affido familiare con provvedimento dell'A.G. si fa riferimento alla residenza della famiglia affidataria

o) SERVIZI PARASCOLASTICI (PRE E POST SCUOLA)

Definizione: servizi di assistenza educativa che hanno come finalità il supporto alle famiglie, ampliando la fascia oraria della frequenza scolastica.

Destinatari: alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

E' prevista una retta unica ed indifferenziata, la cui misura è annualmente definita in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

p) TRASPORTO SCOLASTICO

Definizione: servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Destinatari: alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria. Per le modalità di dettaglio di accesso ai servizi si rinvia agli atti propri del servizio in questione

Gli elementi essenziali per l'applicazione della formula di cui all'art. 11 sono i seguenti:

- ISEE UTENTE calcolato secondo le modalità previste al titolo I del presente regolamento
- Soglia ISEE FINALE 3 volte il minimo vitale
- Soglia ISEE INIZIALE coincidente con il minimo vitale individuato ai sensi dell'art. 6
- Tariffa Massima / Tariffa Minima / Tariffa non Residenti come annualmente definite in sede di approvazione del Bilancio di previsione

Le tariffe agevolate sono applicabili solo in favore dei bambini residenti, i cui genitori, se non legalmente separati, risultino entrambi residenti a Magenta.

Per i bambini in affido familiare con provvedimento dell'A.G. si fa riferimento alla residenza della famiglia affidataria

Si prevede il riconoscimento di una riduzione pari al 30% della tariffa applicabile a partire dal secondo figlio che usufruisce del servizio.